

Accesso agli atti inerenti procedura per gli sviluppi economici

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale Organizzazione

FATTO

Il ricorrente ha partecipato alla procedura concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree per l'anno 2017 – D.D.G. 10 novembre 2017 – ed è risultato inserito nell'elenco dei candidati partecipanti alla procedura ma non valutati in quanto non in possesso di un punteggio utile ai fini della valutazione – tab. II DDG 29 dicembre 2017. Al fine di verificare la legittimità della procedura selettiva e valutare l'opportunità di tutelare i propri diritti ed interessi in sede giurisdizionale, il ricorrente in data 3 gennaio 2018, ha chiesto di accedere ai seguenti documenti:

1. domanda di partecipazione alla procedura dei candidati del profilo professionale di assistente amministrativo gestionale – posizione di partenza F4, dalla quale possa evincersi il possesso dei requisiti specifici ed i titoli dichiarati limitatamente a n. candidati indicati nell'istanza;
2. verbali della commissione di valutazione, ai sensi del DDG 4 dicembre 2017 allegato alla circolare n. 285 n. 285 della DG organizzazione del 4 dicembre 2017 e successive integrazioni, evidenziando l'avvenuto accertamento dei requisiti di ammissibilità e di avvenuta valutazione dei titoli dichiarati, di cui agli artt. 2, 4 e 5 del bando di cui al DDG 10 novembre 2017 n. 1610.

Contro la fattispecie di silenzio diniego, il ricorrente si è rivolto alla Commissione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge n. 241 del 1990.

DIRITTO

Il ricorrente quale partecipante alla procedura selettiva di cui alle premesse in fatto, è titolare di un interesse endoprocedimentale ad accedere ai chiesti documenti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 10 della legge n. 241 del 1990.

Al riguardo la Commissione ricorda che, la ratio del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato. Il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accidente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi

dell'articolo 9 hanno diritto: di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24". A differenza dell'accesso della seconda specie, in tale fattispecie l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia, e pertanto, non è necessario che il ricorrente motivi la propria istanza.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'amministrazione resistente a riesaminare la vicenda sulla base delle considerazioni svolte.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 8 marzo 2018)